



Prot. N. 37774/ 2008

Determinazione n. 1783 del 27/05/2008

OGGETTO: COMUNE DI MONTECICCARDO - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' DI CUI ALL'ART. 12 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. IN MERITO A VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G. RELATIVA ALLA SCHEDA S1 (TAV. 6.6 - AZZONAMENTO CA' LUCAIONE).

AREA 4 AREA URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1
URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
ARCH. BARTOLI MAURIZIO**

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 152/06;

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la D.G.R. n. 561/2008, quale atto di indirizzo interpretativo e applicativo della normativa vigente in materia di VAS;

Determinazione n. 1783 del 27/05/2008

Vista la domanda presentata dal Comune di Monteciccardo, quale autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 27989 del 15/04/08, per la procedura di verifica ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, in merito a variante parziale al vigente PRG relativa alla scheda S1 (Tav. 6.6 - Azzonamento Ca' Lucaione);

Vista la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente, in merito ai soggetti con competenze ambientali di cui al comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., condivisa dalla scrivente autorità competente;

Visti gli elaborati trasmessi, acquisiti con prot. 27989 del 15/04/08, :

- rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., denominato “TAV. PT A FA – VAS ai sensi art. 12 D.Lgs. 4/2008;
- “TAV. PT U RD - Relazione tecnica descrittiva”;
- “TAV. PT U 001 – stralcio tavola 6.6 PRG e planimetria catastale”;
- “TAV. PT U 002 – planimetria stato di fatto”;
- “TAV. PT U 003 – planimetria stato di progetto”;

Visto e condiviso il parere rif. prot. n. 27989/08 del 22/05/2008, a firma del Responsabile del Procedimento Ing. Mario Primavera e del Funzionario incaricato Arch. Marzia Di Fazio, che qui di seguito si riporta:

““1. PREMESSA

Ai sensi della vigente normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica ovvero del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., una variante ad un piano regolatore comunale è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 3, che citiamo integralmente: “per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 “

Ai sensi della LR 6/07, art 19, l'autorità competente per le varianti agli strumenti urbanistici comunali, è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dal Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale.

Con nota prot. 1883 del 09/04/2008 il Comune di Monteciccardo, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità competente, la richiesta di parere di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., unitamente agli elaborati tecnici che compongono la verifica.

La richiesta, recante timbro di posta in arrivo del 12/04/08, è stata acquisita agli atti con prot. 27989 del 15/04/2008.

Determinazione n. 1783 del 27/05/2008

Con nostra nota prot. 30583 del 24/04/2008 è stata richiesta all'Amministrazione Comunale documentazione integrativa e comunicata la sospensione dei termini di verifica.

Con nota prot. 2436 del 06/05/2008 acquisita agli atti con prot. 33756 del 09/05/2008, l'Amministrazione Comunale ha inoltrato le integrazioni richieste proponendo a questa Amministrazione un elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare al fine di acquisire il parere sulla verifica di assoggettabilità, come previsto dal comma 2 dell'art.12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

Considerati i contenuti della variante oggetto di verifica di assoggettabilità, illustrati nel successivo paragrafo 3), questa Amministrazione, in qualità di autorità competente, condivide la proposta del Comune di Monteciccardo di consultare come SCA i soli uffici interni al Servizio 4.1 - Urbanistica – Pianificazione Territoriale.

Gli elaborati trasmessi, sono:

- il rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., denominato "TAV. PT A FA – VAS ai sensi art. 12 D.Lgs. 4/2008;
- "TAV. PT U RD - Relazione tecnica descrittiva";
- "TAV. PT U 001 – stralcio tavola 6.6 PRG e planimetria catastale";
- "TAV. PT U 002 – planimetria stato di fatto";
- "TAV. PT U 003 – planimetria stato di progetto";

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto riportato in premessa, considerata la tipologia di variante, l'autorità competente, in accordo con l'autorità procedente, ha ritenuto di non individuare soggetti competenti in materia ambientale esterni al Servizio 4.1 - Urbanistica-Pianificazione Territoriale - di questa Amministrazione. Pertanto la valutazione di significatività degli impatti ambientali, del successivo paragrafo 4, si basa sulle considerazioni espresse in tale sede istruttoria.

3. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

La variante, oggetto di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 e ss.mm.ii., riguarda un'area extraurbana del Comune di Monteciccardo, localizzata in località Lucaione, e risulta individuata nella tavola 6.6 del PRG vigente. L'area, pari a mq 14.000, risulta classificata in parte come zona F1 ("zone per edifici pubblici o di interesse pubblico") e, in parte, come zona G2 ("zone a verde privato").

Tale area, inoltre, è oggetto di specifica scheda di intervento, denominata S1 (Lucaione), le cui norme di intervento si riportano qui di seguito:

"L'area individuata da questa scheda d'intervento è una zona mista che ricomprende al suo interno una zona G2 ed una zona F1. Per l'attuazione della zona G2 si farà riferimento alle indicazioni di cui all'art. 29 delle presenti norme, mentre per la zona F1 si farà riferimento ai seguenti indici e parametri qui sotto riportati:

Zone per edifici pubblici o di interesse pubblico (F1)

In queste zone il piano si attua con strumento attuativo preventivo esteso a tutta l'area indicata nel piano. secondo le modalità previste dal piano e nel rispetto degli indici urbanistici seguenti:

- Superficie territoriale (St)	14.000 mq
- Superficie utile (Su)	3.500 mq
- Indice di fabbricabilità territoriale (It)	2,0 mc/mq
- Indice di copertura (Ic)	0,1 mq7mq
- Altezza massima degli edifici (Hm)	7,50 m
- Parcheggi	20mq/10mc

Determinazione n. 1783 del 27/05/2008

In queste zone sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: scuole, case di cura, ospedali, centri socio assistenziali, chiese, mercati, negozi, caserme, uffici pubblici e simili, cinema, teatri, biblioteche e tutte le altre destinazioni d'uso destinate a finalità di carattere pubblico.”

Nell'ambito della zona F1, sul pianoro di crinale, è presente un edificio storico, denominato Ca' Lucaione, tutelato ai sensi dell'art.40 delle NTA del PRG vigente. Attorno a tale edificio, inoltre, sono presenti alcuni fabbricati accessori che, in base alla documentazione fotografica allegata alla relazione, risultano in cattivo stato di manutenzione.

Parte dell' area in esame ricade nell'ambito di tutela dei crinali, ai sensi dell'art. 36 delle NTA del PRG .

Inoltre parte dell'area risulta vincolata ai sensi del D.Lgs 42/2004 (ex L.431/85) come “zona di rispetto di foreste e boschi” e, in parte, soggetta a tutela dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 29 delle NTA del PRG.

La variante proposta riguarda, in particolare, due aspetti:

- modifica dell'azzonamento mediante trasformazione delle suddette zone F1 e G2 in zone agricole (E);
- ridefinizione dell'ambito di tutela di crinale sull'area in esame.

In merito al primo aspetto, l'inserimento di tale area in zona agricola corrisponde, di fatto, al reale utilizzo della zona, che fa parte di una azienda agricola denominata “Gioiella”, di oltre 10 ettari.

In merito al secondo aspetto le variazioni proposte si basano su un rilievo dello stato dei luoghi che ridefinisce le linee esatte degli spartiacque e i relativi ambiti di tutela. All'interno di tale revisione si propone lo stralcio dell'ambito di tutela integrale generato dai crinali all'interno dell'attuale zona F1, in base al livello di compromissione del luogo, come previsto all'ultimo comma dell'art.30 del P.P.A.R.

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Le valutazioni che seguono riguardano la verifica di eventuali impatti significativi sull'ambiente generati dalla variante in esame, al fine di definire l'assoggettabilità o meno a VAS.

Da quanto descritto al precedente paragrafo 3), si evince che gli elementi sostanziali della variante in grado di produrre interazioni con l'ambiente e con il paesaggio riguardano essenzialmente la ridefinizione dell'ambito di tutela del crinale. In base a quanto graficizzato nella Tav. PT U 003, lo stralcio della tutela integrale di crinale in corrispondenza dei limiti dell'attuale zona F1 determina una zona “bianca” compresa fra l'ambito di tutela integrale dell'edificio di Ca' Lucaione e l'ambito di tutela orientata a valle dell'edificio.

Pur condividendo il nuovo assetto delle linee di crinale sulla base del rilievo delle curve di livello, risulta opportuno, tenuto conto del contesto paesaggistico, ridefinire l'ambito di tutela integrale in corrispondenza del poggio e della fascia di rispetto dell'edificio storico riconducendo al regime di tutela orientata il resto della superficie; tale ridefinizione dovrà essere recepita in sede di adozione della variante urbanistica, sulla quale questa Amministrazione si dovrà esprimere con parere di conformità, ai sensi dell'art. 26 co. 3 della L.R. 34/92 e ss. mm. ii..

In merito alla riclassificazione agricola dell'intero ambito relativo alla scheda S1 è possibile ritenere che gli impatti non risultano significativi e comunque siano inferiori rispetto alle destinazioni previste dal vigente PRG.

Pertanto, considerata l'entità della variante e i contenuti della stessa, sentita la P.O. Pianificazione Territoriale – V.I.A. – Beni Paesistico-Ambientali che concorda, si ritiene, per quanto sopra esposto, di poter **proporre**

Determinazione n. 1783 del 27/05/2008

l'esclusione dell'intervento dalla procedura di V.A.S con le richiamate indicazioni per una migliore mitigazione degli eventuali impatti residui e comunque non significativi.

5. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si **propone l'esclusione dalla procedura di VAS della variante in oggetto** con le indicazioni esposte nel paragrafo 4) e di eventuali altre che si ritenessero necessarie in sede di richiesta di parere di conformità, ai sensi dell'art. 26 co.3 della L.R.34/92, relativamente all'approvazione della variante urbanistica.

Gli atti deliberativi di adozione e approvazione della variante urbanistica dovranno dare atto degli esiti della presente verifica.”””

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

D E T E R M I N A

- 1) **Di escludere, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., la variante al PRG di Monteciccardo indicata in oggetto dalla procedura di VAS.**
- 2) Di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti:
 - in sede di adozione della variante urbanistica, sulla quale questa Amministrazione si dovrà esprimere con parere di conformità, ai sensi dell'art. 26 co. 3 della L.R. 34/92 e ss.mm.ii. dovrà essere ridefinito l'ambito di tutela integrale in corrispondenza del poggio e della fascia di rispetto dell'edificio storico riconducendo al regime di tutela orientata il resto della superficie.
- 3) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di Monteciccardo, invitando l'Amministrazione Comunale a pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni;
- 4) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Servizio Urbanistica di questa Amministrazione.

Determinazione n. 1783 del 27/05/2008

- 5) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- 7) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Ing. Mario Primavera e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- 8) Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

MP/MDF/ed
1421VAS\08vas\0801MI0103.doc

Dirigente Servizio 4.1
ARCH. BARTOLI MAURIZIO